

Clausola di non punibilità per reati dichiarativi e riciclaggio

Gli effetti decorrono dal momento del completo versamento

PAGINA A CURA DI

Antonio Martino
Raffaella Quintana

■ Con l'articolo 7 del Dl 193/2016 il legislatore ha disposto la riapertura dei termini per poter ricorrere alla voluntary disclosure in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, estendendo al 31 luglio 2017 il termine per avvalersi della procedura. L'intervento si sostanzia nell'inserimento, dopo l'articolo 5-septies del Dl 167/1990 del nuovo articolo 5-octies, che lascia sostanzialmente immutati i tratti generali della procedura prevista dalla legge 186/2014 introducendo solo alcune limitate novità, quali, alla lettera i) del primo comma, la previsione di una nuova fattispecie di reato per l'utilizzo fraudolento della procedura. Potranno accedere alla procedura tutti i contribuenti che, direttamente o indirettamente, detengano patrimoni o attività finanziarie all'estero, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, ovvero quei contribuenti che detengano nel territorio dello Stato attività "in contanti" costituite con redditi sottratti a tassazione; ad eccezione di quei soggetti che se ne siano già precedentemente avvalsi, anche per interposta persona.

Non potranno, invece, essere ammessi a tali benefici i contribuenti che abbiano presentato la richiesta di collaborazione volontaria dopo aver avuto "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per la violazione di norme tributarie relative all'ambito oggettivo di applicazione della procedura; prevedendosi che la preclusione operi anche nei casi in cui la "formale conoscenza" sia stata acquisita non dal contribuente in prima persona, bensì da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. L'ambito applicativo di tale presunzione di conoscenza rimane incerto: se per alcuni sarebbe sufficiente a dare "contezza" al contribuente del relativo procedimento penale a proprio carico la sola iscrizione del registro negli indagati ex articolo 335 Codice di procedura penale, orientamenti più garantistici ritengono soddisfatto tale requisito solo qualora sia stata notificata l'informazione di garanzia ex articolo 369 o un altro atto equipollente, quali l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'invito a comparire per rendere interrogatorio e le ordinanze relative a misure cautelari personali.

La "nuova" versione della voluntary conferma gli effetti premiali per il contribuente di cui all'articolo 5-quinquies del Dl 167/1990. Il contribuente che adempia correttamente agli obblighi di collaborazione volontaria, infatti, va esente da responsabilità per i reati tributari di natura dichiarativa. Se commesse in relazione ai reati tributari

sopracitati, anche le condotte criminose che integrino i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risulteranno non punibili. Il legislatore ha opportunamente scelto di escludere in maniera esplicita la punibilità di questi reati, in quanto la causa di non punibilità eventualmente verificatasi in relazione al reato (fiscale) presupposto, ex articoli 170 e 648 Codice penale, non avrebbe scriminato anche il corrispondente reato principale.

L'area della non punibilità si estende fino a ricomprendere il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter 1 Codice penale, quando tale delitto sia stato commesso in relazione ai summenzionati reati tributari e la condotta sia stata posta in essere limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, sino alla data del versamento della prima, o unica, rata degli importi dovuti.

La clausola di non punibilità opera limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria e i suoi effetti decorrono dal momento del completo versamento di quanto dovuto a seguito dell'accesso alla collaborazione volontaria. La punibilità è esclusa anche per chi abbia concorso a commettere il reato non punibile.

L'effetto premiale del corretto esperimento della procedura riguarda anche le sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 Dlgs 74/2000 e, soprattutto, le confische del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente, previste dall'articolo 12 bis del medesimo decreto e dall'articolo 648 quater Codice penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La causa di non punibilità

REATI A CUI SI APPLICA

Al contribuente che adempia agli obblighi di collaborazione volontaria e per le condotte relative a imponibili, imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
- Omesso versamento di Iva (**articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter del Dlg 74/2000**)

Se commessi in relazione ai predetti reati tributari:

- Riciclaggio (**648-bis Cp**)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**48-ter Cp**)

In relazione ai reati tributari non punibili, per attività oggetto di collaborazione volontaria e fino al versamento della prima o unica rata:

- Autoriciclaggio (**648-ter1 Cp**)

Non si applicano inoltre:

- le sanzioni accessorie di cui all'**articolo 12 Dlg 74/2000** e quelle commesse agli altri reati non punibili
- La confisca, diretta o per equivalente, di cui all'**articolo 12-bis Dlg 74/2000** nonché quella di cui all'**articolo 648 quater Cp**

REATI A CUI NON SI APPLICA

Altri reati tributari (**articoli 8, 10, 10 quater e 11, commi 1 e 2, Dlg 74/2000**):

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Indebita compensazione
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso nella transazione fiscale

Reati non inclusi nell'elenco, da ritenersi tassativo, di cui all'**articolo 5-quinquies comma 1**:

- Appropriazione indebita (**articolo 646 Cp.**)
- Reati societari, tra cui le fattispecie di false comunicazioni sociali (**articolo 2621 Cc.**), infedeltà patrimoniale (**articolo 2634 Cc**) e corruzione tra privati (**articolo 2635 Cc**)
- Fittizia intestazione di beni (**articolo 12-quinquies del Dl 306/1992**)
- Distrazioni fallimentari (**articoli 216 e 223 legge Fallimentare**)
- **Reati contro la pubblica amministrazione**
- **Reati contro il patrimonio**, diversi dagli **articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 Cp**
- Reati di falsità in atti (**articoli 476 e seguenti Cp**)
- Reati finanziari, quali l'insider trading (**articolo 184 Tuf**) e la manipolazione del mercato (**articolo 185 del Tuf**)
- Ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita configurabile in capo all'ente (**articolo 25-octies Dlg 231/2001**)